

Luigi Dei

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi, studiosi e studiosi, studentesse e studenti sono davvero rammaricato di non poter essere con voi a introdurre con un saluto non formale questo interessantissimo convegno dal titolo davvero accattivante: *Cinema e diritto, la comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*. Lo affido alla voce del carissimo Orlando Roselli che ringrazio vivamente di prestarsi a questa opera. Abbiate dunque il saluto sincero e i migliori auguri per il successo dell'iniziativa a nome di tutto l'Ateneo fiorentino e mio personale. Cinema e diritto, un'idea geniale. Il cinema, la decima musa, ci affascina e appassiona ormai da oltre un secolo. Pensare che i Fratelli Lumière, pochi anni dopo quel 28 dicembre 1895 giorno del primo spettacolo a pagamento, al Grand Café sul Boulevard de Capucines, del loro brevetto, *le cinématographe*, ebbero a dichiarare a un giornalista: "tutti a lodare questa nostra invenzione: non siate così trionfalisti, vedrete che non avrà molto futuro!". A volte è incredibile la modestia dei grandi inventori. E invece il cinema ha davvero caratterizzato la cultura popolare di questi ormai oltre 120 anni. Jean Cocteau chiosò: "Vive la jeune Muse Cinéma, car elle possède le rêve de rendre l'irréalité réaliste". È vero, il cinema possiede il sogno di rendere l'irrealtà realista. Pensateci: qualche metro quadro di lenzuolo bianco, buio in sala, niente mangiare, bere, fumare, conversare, niente cellulare e Whatsapp, tutti fermi immobili avvinti da cosa? Da immagini in movimento, o meglio dagli eventi che si muovono sullo schermo, ossia dalle storie, le meravigliose, fantastiche storie che da Esopo in poi non finiscono mai di affascinare e appassionare donne e uomini di ogni etnia, religione, lingua e credo politico. C'è un bellissimo libro scritto dal padre e maestro di tutto gli sceneggiatori di Hollywood: Robert McKee. S'intitola appunto *Story* e ci racconta che in un film è importante la regia, la fotografia, la recitazione di attrici e attori, i costumi, eccetera eccetera, ma ... alla fine la sceneggiatura fa un po' tutto. E perché? Perché la sceneggiatura ci racconta la storia o le storie. Aspettazione gratificazione, ossia il dipanarsi appunto di una storia, un racconto che vive e palpita con noi dal bianco di quel lenzuolo. Storie spesso tanto impossibili quanto convincenti, sì perché il fascino delle storie è pro-

prio questo: non è importante che siano possibili e credibili, devono essere solo autentiche e l'autenticità non ha niente a che fare con la realtà. Aristotele scriveva che "ai fini di una storia, una cosa impossibile ma convincente è preferibile a una possibile che non convince"! A tutti noi capita di leggere un libro, sentire una canzone, vedere un film e lasciarsi andare a un forte coinvolgimento emotivo, ma nel contempo mormorare fra noi stessi "che storia impossibile, non ha proprio senso, non è così che accade", però abbiamo le lacrime agli occhi perché evidentemente la storia ci ha convinto. Insomma, il cinema alla fine è l'apoteosi tecnologica delle storie e forse Aristotele se fosse vivo ci scriverebbe sicuramente un trattato aggiuntivo! Voi giustamente prendete atto di questo grande impatto del cinema sull'umanità sotto ogni profilo e quindi, perché no, anche sotto il profilo giuridico. Tanti film più o meno direttamente trattano temi giuridici o comunque riconducibili al diritto. Giusto per chiudere queste mie brevi note ve ne vorrei citare uno che parla di un processo e che, verso la fine, grazie a uno scambio di battute fra avvocato e assistito, ci racconta una grande, bella e profonda verità. Si tratta di *Philadelphia* di Jonathan Demme. L'avvocato Miller chiede al suo assistito Andrew Beckett: "Cos'è che le piace di più del diritto?" E Andrew, che sta combattendo in tribunale una battaglia di civiltà per tutti ed è ormai stremato dall'AIDS, risponde: "Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte della giustizia. La giustizia applicata alla vita".

Grazie dell'attenzione e di nuovo buon convegno.

Patrizia Giunti

In una parola sola, e solo in apparenza eccessivamente enfatica, potrei esprimere il senso della partecipazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze a questo convegno: entusiasmo.

È infatti entusiasmante poter cogliere, e salutare con gratitudine sincera, la disponibilità dei relatori qui presenti, e delle loro intelligenze acute, a riflettere sul tema del rapporto che lega il diritto all'arte cinematografica, a questo meraviglioso modello espressivo capace di sollecitare osservazioni profonde sulle interazioni esistenti tra i mutamenti culturali, i nuovi orizzonti sociali e il continuo ridefinirsi di quella prospettiva di ordine e disciplinamento collettivo rappresentata dal diritto.

La decima Musa infatti non è soltanto una lente, tanto preziosa quanto insostituibile, attraverso la quale guardare a una società, a un tempo storico e alla dimensione giuridica che di quella società e di quel tempo segna caratteri e confini. Grazie alla sua forza evocativa, grazie alla sua capacità di creare una soggettività partecipativa nella quale trascinare il proprio universo vissuto, il cinema costituisce anche uno straordinario motore di trasformazione culturale e dunque sociale.

L'intera storia del Novecento è stata segnata dall'emergere e dall'affermarsi, in forme tecnologicamente sempre più sofisticate, di questo medium fatto di immagini dinamiche e – a partire dagli anni '30 – sonore, che per decenni ha rappresentato la più importante forma di comunicazione sociale, capace di innescare processi autenticamente identitari. Ciascuno di noi, che del "secolo breve" è stato variamente partecipe, può renderne testimonianza attraverso il ricordo del film più amato, della trama o dell'attore che hanno costituito un punto fermo nella memoria, un modello di riferimento capace di condizionare financo le scelte di vita: il convegno odierno offrirà sicuramente l'occasione anche per un rigenerante tuffo autobiografico tra le onde delle proprie idealità, più o meno perdute.

Da cultore del diritto romano non posso non ricordare la denuncia "epica" rappresentata da *Spartacus* di Stanley Kubrick, film dallo stellare cast britannico (all'indomani del quale Kubrick si trasferirà definitivamente in Inghilterra) che forse non per caso inaugura una stagione, quella degli

anni '60, in cui sarà proprio il “rigoroso” ambiente anglosassone a farsi volano di una trasformazione, decisiva e irreversibile, nei costumi, nelle scelte esistenziali, nei modelli culturali, nelle stesse espressioni artistiche.

Spartacus, vincitore di quattro statuette nella notte degli Oscar del 1961, segnerà con la forza di un simbolo l'inizio di quella nuova temperie sociale rappresentata dalla stagione dei diritti: la figura dello schiavo gladiatore che sfida la potenza di Roma con la sua ribellione, che vive la sconfitta nel presente con la consapevolezza del riscatto nel futuro rappresentato dal figlio cui il poderoso Kirk Douglas rivolge lo sguardo dalla croce cui è inchiodato, scandirà l'avvio del decennio contrassegnato dalla rivendicazione dei diritti civili e politici delle minoranze, dall'affermazione dei principi di eguaglianza e solidarietà, dalle battaglie per la conquista dell'emancipazione femminile e giovanile.

Ma accanto al kolossal hollywoodiano, il messaggio del “cinema di denuncia”, capace di costringere lo spettatore a riflettere sulle contraddizioni del suo tempo e della sua società, potrà incanalarsi, raggiungendo vette altissime, anche nella cosiddetta “commedia all'italiana”, un modello cinematografico dal respiro volutamente provinciale, intessuto di ironico disincanto e di amara consapevolezza ma anche di quella voglia di riscatto che animava il nostro paese nei primi decenni del dopoguerra: penso a *Una vita difficile* di Dino Risi; penso in particolare al film al cui titolo si deve la denominazione di genere entrata nell'uso: *Divorzio all'italiana* di Pietro Germi, modello di cinema capace di svelare, tra il sarcasmo e il paradossale, tutta l'inadeguatezza di una previsione codicistica, in pari tempo incidendo in quel processo di cambiamento della nostra cultura giuridica destinato in ultimo ad approdare alla riforma legislativa. *Divorzio all'italiana* è tutto costruito per rappresentare l'incongruenza di quell'articolo 587 del nostro codice penale che puniva con una pena compresa tra i 3 e i 7 anni l'omicidio compiuto per difendere l'onore proprio, “nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia”. Attraverso l'umorismo cinico di Pietro Germi, la sua corrosiva ironia, *Divorzio all'italiana*, che nel 1963 vincerà l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, proietta sullo schermo, facendola deflagrare nel grottesco, l'incoerenza di quella disciplina del “delitto d'onore” che sarà definitivamente abrogata nel 1981, a valle di una profonda trasformazione culturale di cui la giurisprudenza si farà interprete, in primo luogo grazie alle celebri sentenze della Corte Costituzionale del 1968 e del 1969, chiaro segnale di una risposta che andava mostrandosi sempre più necessaria rispetto all'inadeguatezza dell'allora vigente sistema di lettura delle relazioni extra familiari.

Entusiasmante, dunque, questa possibilità di cogliere le infinite suggestioni di una sinergia tra cinema e diritto.

Eppure, l'entusiasmo sin qui manifestato sembra lasciare un dubbio aperto, una domanda inevasa che può, in una prospettiva vetero-dogmatica, insidiosamente serpeggiare. Questo diritto che si interroga sui suoi legami con il cinema, questa *scientia iuris* che riflette sul rapporto fra norme e cinematografia è una *scientia iuris* stanca, che perde la propria specificità, che cerca di trovare slancio in qualche diverso spunto culturale perché non è più in grado di svolgere il proprio ruolo? Siamo ancora una volta di fronte ad un segnale di crisi, di fine del diritto, tra i tanti con i quali abbiamo imparato necessariamente a convivere in questo nostro tempo a cavallo tra due millenni?

Credo che la risposta che dobbiamo dare a questo silente interrogativo sia ancor più che un sonoro no. Possiamo infatti convintamente affermare che un percorso di questo tipo, che ci spinge ad una riflessione sui rapporti fra diritto e cultura, fra diritto e arte, sia in verità il percorso capace di riportare il diritto alla sua autentica natura.

Se vi è una crisi del diritto, ebbene io credo che fra le tante cause che si possono invocare, la principale sia proprio la perdita della capacità del diritto di essere creativo. Ci siamo dimenticati che il diritto è *hominum causa constitutum*, che è un prodotto dell'uomo nato per risolvere i problemi dell'uomo e che, come tale, deve poter osservare la vita nella sua pienezza, con uno sguardo nel quale si coniugano empatia, conoscenza dei bisogni reali, condivisione della sofferenza, fantasia, intuizione.

In un saggio apparso ancora nell'immediato dopoguerra, nel momento in cui si era fatta drammatica la percezione dei limiti del riduzionismo positivista, non per caso intitolato "Arte del diritto", scriveva Francesco Carnelutti: "teorico perfetto sarebbe colui la cui teoria fosse vivificata dalla piena e completa conoscenza di tutta la pratica attività giuridica: tutti i rapporti morali, religiosi, politici, economici della vita reale dovrebbero essere presenti al suo sguardo".

Gli avrebbero fatto eco le parole pronunciate nel 1955 da Tullio Ascarelli e apparse sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto* sotto il titolo, celeberrimo, di "Antigone e Porzia": "Il problema del diritto è problema di ogni uomo e si pone quotidianamente a ciascuno di noi; forse perciò nel simbolizzarne i termini possiamo ancor prima che ai dotti ricorrere ai saggi e, ancor prima che agli studiosi, ai poeti".

Ed ecco che immediatamente vediamo apparire sullo schermo la splendida riduzione cinematografica de *Il mercante di Venezia*, rivisitato con non comune consapevolezza filologica da Michael Radford nel 2004. E scor-

giamo l'entrata in scena della vivida intelligenza femminile, ma celata sotto sembianze maschili, della giovane Porzia, modello antesignano di donna-giurista che facendo deflagrare l'inumanità della previsione contrattuale attraverso la sua rigorosa interpretazione letterale, ne annienta l'efficacia scriminante rispetto alle disposizioni di legge, con ciò determinando la condanna per un rancoroso e patetico Shylock, superbamente interpretato da Al Pacino.

Sono dunque suggestioni davvero infinite, quelle che la storia del cinema riesce a trasmettere all'intelligenza del giurista che sia disponibile a coglierle. E nel segno di una riscoperta autentica del diritto, grazie alla riscoperta di questa sua dimensione autenticamente sociale e autenticamente umanistica, possiamo auspicare che l'incontro odierno sia solo il primo di una lunga serie.

"This is the beginning of a beautiful friendship". Humphrey Bogart in *Casablanca*, regia di Michael Curtiz. Oscar Miglior film nel 1944.

Paolo Cappellini

Anch'io sono lieto di porgere a tutti i relatori di questo incontro che, come vedete anche solo scorrendo i loro nomi, è di altissimo livello, agli Studenti che vedo numerosi in sala, e a tutti gli intervenuti, il saluto della Scuola di Giurisprudenza e del Centro per la Storia del Pensiero giuridico moderno.

Vorrei anzitutto sottolineare la sensibilità della Fondazione CESIFIN e del Suo Presidente, Prof. Morbidelli, che riveste ormai, non solo per noi studiosi di diritto, ma per l'intera città di Firenze, un ruolo di punto di riferimento culturale a tutto tondo, e un saluto particolare rivolgo all'"implacabile" amico Orlando (la definizione non è mia, ma me ne approprio affettuosamente), che mi siede accanto e che è l'anima di questo incontro, così come lo era stato anche dell'altro bell'incontro su diritto e letteratura.

Le tematiche scelte sono, e non solo a mio avviso, come è stato già ben rilevato, tematiche di grandissima importanza. Vorrei, a mero titolo indicativo e 'suggestivo', ricordare una recente analisi che tocca il campo di insegnamento e di ricerca di Orlando Roselli, cogliendone un significativo snodo culturale contemporaneo. Un noto politologo italiano ha recentemente osservato come la famosa tripartizione dei poteri, la separazione di montesquieviana memoria, non regga più e non rifletta più la complessità della realtà attuale, perché ormai i tre poteri sono altri. L'*hard power* del potere politico, che comprende tutte le sue declinazioni, quella giuridiziarria, quella legislativa e quella governativa; il *soft power* economico, ed infine un ultimo potere che sarebbe costituito dallo *smart power* mediatico, culturale, quello, in una parola, che serve a rappresentare il modo di concepire la vita, chiaramente esemplato sulla *american way of life*, e quindi il cinema, la televisione, internet, Facebook ecc., cioè tutte le moderne forme di rappresentazione del modo in cui una società vive.

È stato citato Aristotele, il teatro nel mondo antico; odiernamente si potrebbe dire che il processo (nel campo del "giuridico") e poi il cinema e gli altri media in sostanza vengano a costruire una "scena civile" (certo ancora priva di un'equivalente significativo della teoria aristotelica dell'effetto catartico della visione sugli spettatori) nell'ambito della quale si rappresenta-

no in qualche misura concretamente quelle che sono le immaginazioni, le ideologie e anche le fascinazioni proprie di ciascuna forma sociale. Credo quindi di poter dire che questo incontro venga proprio a proposito per cogliere questi nessi, questi intrecci, che possono poi avere sviluppi significativi anche sul piano dell'utilizzazione didattica, come ha appena segnalato con finezza Giuseppe Morbidelli, perché sempre più le nuove generazioni sono sensibili allo strumento visivo, e vengono creandosi una nuova "grammatica" di comunicazione che progressivamente riduce il ruolo del verbale/concettuale in favore di una "immediatezza" visivo-immaginativa (con tutti i rischi, ma anche le potenzialità che ciò comporta).

Siamo entrati in una fase dello sviluppo sociale che ricorda, per certi versi, quella medioevale; si ritorna alla visione come elemento primario, quindi anche nel campo del diritto e della sua didattica ben vengano riflessioni che, come quella di oggi, si facciano appunto carico di analizzare, senza perdere di vista la dimensione critica, i fenomeni di interazione fra linguaggi e le loro utilizzazioni nelle sedi istituzionali.

Rappresentare il diritto sulla scena virtuale (un tempo si sarebbe detto della celluloide, ma la questione assume un'importanza più generale nel vasto mondo della comunicazione multimediale) è pure uno strumento di accreditamento di "certe" visioni dell'ordinamento.

E dato che tutti coloro che mi hanno preceduto nel rito di saluto (non però oggi rituale nel senso corrente del termine) hanno citato una loro predilezione cinematografica pertinente, uno o più film che avrebbero in qualche modo voluto veder analizzati, a riprova che ciascuno esprimeva un po' il desiderio inconscio di partecipare a questo suggestivo incontro, se non nel ruolo di relatore (ché non si può esser tutti relatori), almeno con una sua "glossa", tanto per restare in tema, consentite in chiusura anche a me di citarne uno, visto che siamo anche nell'anno dell'anniversario della Costituzione di Weimar. Il film di Fritz Lang *M. Il Mostro di Düsseldorf* (1931) che in realtà in tedesco si chiamava *M – Eine Stadt sucht einen Mörder*, una città cerca un assassino, è un film che ha un doppio finale significativo, ma poco conosciuto, perché le versioni che circolano non lo riportano che raramente per intero. Infatti l'assassino (impersonato da un eccezionale Peter Lorre) viene prima catturato dai criminali professionali che si sono per così dire costituiti in polizia parallela, sentendosi braccati dalla vera polizia, che non lascia loro più tregua, perché questo "mostro" che uccide i bambini è diventato "il" problema (e il fantasma del "doppio") dell'intera città. Ma loro stessi, non paghi del successo del lavoro investigativo e istruttorio, si ergono adesso a suoi giudici: instaurano una sorta di tribunale della malavita (come non pensare alle tesi di Santi Romano sulla

pluralità degli ordinamenti giuridici?) e lo processano (e nelle modalità di tale processo si possono cogliere allusioni, o meglio precorriti, ai tribunali del popolo nazisti (ai Volksgerichtshöfen) e alla loro considerazione “eliminativa” del tipo d’autore). Insomma, in prima battuta sono gli stessi criminali “per bene”, normali, che processano l’assassino “mostroso” e lo condannano a morte, ma in realtà non riescono poi ad eseguire con le modalità da giudice Lynch il loro deliberato inappellabile, perché la polizia irrompe sulla scena e lo “salva”, lo sottrae, in una inquadratura memorabile, alla loro furia.

La versione che normalmente va nelle sale finisce così, ma in realtà il film ha (ha avuto e avrebbe) anche un altro finale, forse in qualche modo sottilmente critico anche della stessa giustizia ordinaria da “Stato di Diritto”: il processo si ripete questa volta davanti ad un tribunale effettivo e di nuovo il mostro, nonostante i suoi tentativi di difesa, viene ricondannato a morte, questa volta una morte “legale”. Un film che rappresenta un’epoca di transizione, un’epoca tragica e che in qualche modo ci può coinvolgere ancora oggi facendoci riflettere sull’ampiezza, il significato ma anche i limiti della giustizia umana, così come della nostra, spesso superficiale, comprensione della linea di confine tra “normale” e “patologico”. Una sottile linea blu (anche questa è una citazione filmica cifrata) su cui il giurista più di altri è chiamato ad attestarsi e a svolgere il suo non lieve compito.

Grazie e buon lavoro a tutti.

APERTURA DEI LAVORI

Giuseppe Morbidelli

Il mio è un indirizzo di saluto per conto della Fondazione CESIFIN, acronimo di “Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie”. Anche se molti voi sono adusi a frequentare Palazzo Incontri e per questo li ringrazio, come pure ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione tanto più sentita in quanto non accompagnata dalla concessione dei crediti (istituto la cui presenza affievolisce il requisito della partecipazione spontanea), mi sento comunque obbligato a dar ragione della compatibilità del tema odierno con gli scopi statutari della Fondazione. Il fatto è che sin dall’inizio della sua attività, ovvero già sotto la presidenza di Alberto Predieri, è stato ritenuto di dare una lettura estensiva della missione statutaria muovendo dal principio che finanza, economia e società sono strettamente legate attraverso un flusso di interazioni continue. Si è cioè fatto ricorso al criterio della connessione, o se volete alla teoria degli *implied powers*: ed invero la finanza è intrisa di colleganze e intrecci con il turismo, con la sanità, con i beni e le attività culturali, con l’immigrazione, con la regolazione dell’energia, con le comunicazioni elettroniche, con il sistema dei trasporti, con la tutela dell’ambiente. Non a caso questi sono temi affrontati più volte affiancandoli così a quelli canonici come la cartolarizzazione, la BCE, la vigilanza bancaria, le offerte pubbliche di acquisto, la finanza di progetto, la banca-assicurazione, la Cassa Depositi e Prestiti, le banche popolari, la dismissione dei beni pubblici, i controlli nelle società per azioni, la crisi d’impresa, le privatizzazioni, tanto per ricordare l’oggetto di taluni dei nostri convegni di studio.

In particolare sono state molteplici le nostre attenzioni al tema dei beni culturali: ricordo, ad esempio, volumi editi nella Collana CESIFIN dedicati ai musei, ai teatri d’opera, ai beni culturali immateriali, alla cultura negli anni ’30, alla circolazione delle opere d’arte, all’*art bonus*. Di qui alla letteratura e ai suoi molteplici rapporti con il diritto, il passo è stato breve grazie anche alla dottrina, all’impegno e alla nota “implacabilità” dell’amico Prof. Orlando Roselli. E appunto il convegno CESIFIN su letteratura e diritto, i cui atti sono stati editi in questi giorni, è stato non solo una miniera di indicazioni e suggestioni per lo studioso del diritto, dato che è emersa

non solo una vivificazione reciproca tra queste due aree, ma anche la dimostrazione che la letteratura costituisce una fucina di coesione sociale. Quelli della mia generazione ed anche delle generazioni antecedenti ricorderanno sicuramente come sia stato elemento di coesione sociale *Cuore* di De Amicis, avendo trasmesso valori come l'amor di patria, l'ordine, il rispetto verso i genitori e gli insegnanti, l'amicizia. Alla stessa stregua la letteratura ha svolto e svolge un ruolo di coesione che valica i confini statali sì da concorrere all'affermazione e alla trasmissione di tutta una serie di valori comuni e in tal maniera fungendo da fattore di integrazione a livello europeo. Nello stesso tempo sono stati ripercorsi tutta una serie di incroci tra la letteratura e il diritto, incroci rappresentati sia dalle tante questioni e vicende giuridiche di cui la letteratura è disseminata (basti pensare quante volte Balzac nella *Comédie humaine* disseziona istituti del diritto di famiglia o del diritto successorio o del diritto dei contratti), sia da giuristi che sono stati anche insigni scrittori, per tutti Salvatore Satta, sia da quelle opere giuridiche che hanno anche il ritmo narrativo-evocativo: ed infatti senza andare troppo a ritroso, come pure sarebbe possibile, è innegabile che saggi di giuristi come Natalino Irti, come Gustavo Zagrebelsky e, anche se non se lo vuole sentir dire, di Paolo Grossi, fuoriescono dal campo delle tradizionali opere giuridiche ed entrano a pieno titolo nel campo della letteratura, tanto è vero che non sono confinati nelle librerie specializzate. Fatto sta che una volta acquisito che la letteratura contiene germi fecondi ai fini sia della interpretazione giuridica, sia della stessa evoluzione ordinamentale, ci siamo domandati perché non volgere la nostra attenzione anche alla decima Musa, per di più considerato che il cinema muove spesso dalla letteratura e inoltre ne dà una immagine più diretta e leggibile. Già la collega Patrizia Giunti ha messo in luce con rigore e vivacità quante siano le interazioni fra il cinema ed il diritto. Io mi limito a rilevare come la cinematografia abbia la caratteristica di calarsi nel fatto attraverso l'immagine, sì da rendere l'episodio di rilevanza giuridica palpabile e vivo. Il che non solo produce utilità ai fini didattici, in quanto sappiamo tutti che il diritto è di solito noioso, soprattutto per gli studenti e quindi qualche strumento didattico aggiuntivo sicuramente non fa male, anche perché in tal maniera – come ebbe a scrivere Francesco Galgano – sarà possibile che apprendano del diritto qualcosa di più vero e di meno convenzionale di ciò che corrisponde all'idea corrente, ma soprattutto serve a dimostrare come il diritto, al di là delle Pandette e delle costruzioni più raffinate, alla fine è carne viva, talché è quanto mai opportuna la esemplificazione visiva della fattispecie. Gli esempi sono innumerevoli. Così *Un giorno in pretura*, con Peppino De Filippo e Alberto Sordi, dimostra *in corpore vili* la totale di-

stonia tra l'istituto del gratuito patrocinio così come disegnato dalla legislazione di un tempo (ma non saprei dire se ora le cose sono migliorate) e l'art. 24, 3° comma, Cost. Con questo non voglio dire che la figura dell'avvocato d'ufficio del giovane imprudente e arruffone è stata più efficace dei saggi di Mauro Cappelletti nel mettere in luce le carenze della disciplina sulla difesa d'ufficio, ma certamente le ha scolpite nel grande pubblico. O per fare un esempio maggiormente in sintonia con la disciplina che coltivo, emblematico è *Le mani sulla città* di Francesco Rosi, nel senso che da tale film traspare con estrema evidenza come si possa svolgere il procedimento amministrativo di formazione del piano regolatore e gli interessi occulti che lo pervadono. Sandulli proprio in quegli anni aveva più volte messo in guardia contro la eccessiva discrezionalità che si annida nelle scelte urbanistiche tanto da potersi tramutare in arbitrio: e per l'appunto la rappresentazione cinematografica rende in maniera plastica l'assenza di controlimiti all'eccesso di discrezionalità. Altro esempio che potrei fare è quello tratto dal primo film di Virzì, *La bella vita*, dove si raffigura con estrema evidenza la asimmetria informativa tra il richiedente credito bancario e il funzionario che spiega (si fa per dire) la tecnicità del mutuo.

Ma di *liaisons* cinema-diritto sono costellate le varie relazioni, talune mirate su specifici esempi come quella dedicata al processo di Norimberga, altre invece dedicate a aree tematiche quali le società multiculturali o le questioni bioetiche e ad esse faccio volentieri rinvio. Prima di chiudere, mi preme però ricordare che il presente convegno non solo si collega ad un precedente dedicato a *Cultura giuridica e letteratura nella costruzione dell'Europa*, ma costituisce l'anticipazione di un'altra iniziativa, la cui regia è ancora una volta – e ovviamente – affidata al Prof. Orlando Roselli, avente ad oggetto *Le arti e la dimensione giuridica*. Ciò al fine di dimostrare sotto una ulteriore angolazione come l'arte in tutte le sue manifestazioni incontra di necessità il diritto e nello stesso tempo ne coglie i fermenti più vivi, sì da contribuire ad individuare le luci e le ombre del diritto positivo, dando luogo a risultati che sono pertanto nel solco della tradizione maieutica e formativa della nostra istituzione.

CONTRIBUTI

